



IC VIA REGINA ELENA
C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

AOOUPRE - Ufficio Protocollo - I.C. Via Regina Elena
Prot. 0003210/U del 10/04/2019 12:31:01 VI.2 - Usc

Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado " L. Pirandello"
Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino

Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) Tel: 0733 812992 - Fax : 0733 779436

Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fiscale: 93068510432

E-mail : mcic834002@istruzione.it - Posta certificata : mcic834002@pec.istruzione.it

www.iscviareginaelena.edu.it

CONTRATTO D'ISTITUTO

R. S. U.

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

AFFISSO ALL'ALBO li 10/4/2019

PARERE FAVOREVOLE REVISORI DEI CONTI li

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA REGINA ELENA"
C.F. 93068510432
Prot. n. 10/4/19
VI.2

CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

Il giorno 10/04/2019 nei locali dell'Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" in Via Regina Elena,3

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Integrativo d'Istituto

PARTE PUBBLICA

La Dirigente scolastica pro tempore Prof.ssa Daniela Boccanera



PARTE SINDACALE

R.S.U.

Anzola Rosalia Maria

Pellegrini Sara

Koleva Petya



Rappresentanti accreditati designati dalle OO.SS. di categoria

CISL SCUOLA

FLC / CGIL

SNALS

UIL SCUOLA





FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edifici,
 Scuole e per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Alta Formazione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio 1

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESF)



Istituto Comprensivo Statale "VIA REGINA ELENA"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado " L. Pirandello"
Istituto in rete con le Università di Ancona, Macerata, Camerino, Urbino

Via Regina Elena, 5 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) Tel: 0733 812992- Fax : 0733 779436
 Codice meccanografico: MCIC834002 - Codice fiscale: 93068510432
 E-mail : mcic834002@istruzione.it - Posta certificata : mcic834002@pec.istruzione.it

www.icviareginaelena.edu.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

- VISTO** Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016- 2018 firmato il 19.04.2018;
- RITENUTO** che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza all'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- VISTO** l'art.4 co.1 Titolo II del CCN/Scuola 16-18, ovvero *il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.*
- VISTO** l'art. 4 co.5 Titolo II del CCN/Scuola 16-18, ovvero le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa Boccanera Daniela, i rappresentanti provinciali delle OO.SS firmatarie del CCNL 2016/2018 e le RSU interne d'istituto si stipula il presente contratto integrativo d'istituto da sottoporre a controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri che sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs 165/2001 (Revisori dei Conti);
 Ai sensi dell'art. 7 co. 11 le amministrazioni sono tenute a trasmettere la contrattazione integrativa d'istituto per via telematica all'ARAN e al CNEL dopo 5 giorni dalla sottoscrizione.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1 Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo " Via Regina Elena" di Civitanova Marche;

- 2 Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019-2020- 2020 - 2021, e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
- 3 Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

- 1 Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2 In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastica

- 1 La Dirigente scolastica indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 2 L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione

- 1 L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al



quale si rinvia integralmente.

- 2 Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 1 La Dirigente scolastica fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

- 1 La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2 La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3 Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita



per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 7 – Confronto

- 1 Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2 Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- 1 La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'Albo dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2 Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.



- 3 La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale individuato nell'Istituto scolastico concordando con la Dirigente scolastica le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

- 1 Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2 La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3 Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4 L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno n.5 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5 Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6 Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività.
- 7 **La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, dal criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.**
- 8 Il personale Ata potrà partecipare alle assemblee sindacali d'Istituto e territoriali anche fuori dal proprio orario di servizio e successivamente recuperare tali ore, nel limite delle dieci annuali, in periodi di minor carico lavorativo. La richiesta di recupero delle ore di assemblea dovrà essere accompagnata dall'attestato di partecipazione rilasciato dalla sigla sindacale presente all'assemblea.

Art. 10 – Referendum

- 1 Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU interne e le OO.SS. Provinciali possono indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2 Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU e le OO.SS. provinciali. La Dirigente scolastica assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



**Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della Legge 146/1990 – e dalla legge n. 83 /2000 ai sensi del
CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa
- c 5**

- 1 Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
- 2 **Sciopero:** Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili, secondo quanto definito dalla legge 146/90 e dalla legge n.83del 2000 per garantire i seguenti servizi minimi essenziali:
- 3 **Scrutini e valutazioni finali:** per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e le valutazioni finali è necessaria la presenza di n. 1 Assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e di n. 4 collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- 4 **Esami finali:** per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività gestionali degli esami è necessaria la presenza di n. 1 Assistente amministrativo per la natura amministrativa e di n.1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- 5 **Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale temporaneo.**

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale supplente temporaneo è necessaria la presenza del D.S.G.A. e di n. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e di n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e la chiusura del plesso degli uffici amministrativi e per la vigilanza sull'ingresso principale.

- 6 Per l'individuazione del personale obbligato al servizio di cui ai punti 3-4-5 si procede secondo i seguenti parametri:
 - a) disponibilità espressa per iscritto degli interessati;
 - b) sorteggio, attuando comunque una rotazione(**secondo l'ordine alfabetico**) nel rispetto delle modalità di cui all'accordo sulle leggi citate;
 - c) i dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, di cui al comma precedente, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.



TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 12 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1 In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, la Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2 La dirigente scolastica può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse con comunicazione di preavviso, ove possibile, di 24 ore.
- 3 Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e sono soggette a recupero orario, previa disponibilità dell'interessato.

4 **Recupero ore lavorative**

Il recupero è da effettuarsi nei giorni di sospensione delle attività scolastiche e nei prefestivi di chiusura dell'istituto, in modo dilazionato nell'arco dell'anno.

In presenza di più richieste di recupero per uno stesso giorno, questo può essere concesso a più persone durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche purché sia assicurata l'apertura della segreteria.

5 **Incremento retributivo DSGA**

Per la gestione delle attività connesse a progetti finanziati da Enti pubblici e soggetti privati, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi verrà calcolato un compenso accessorio annuo pari al 5% della somma assegnata derivante da risorse esterne.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ATA

Art. 13 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa - c 6

- 1 Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- 1 I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:



- Personale con certificazione handicap o di handicap grave (art.3 co.3 legge 104/92);
- Personale che assiste personale che assiste familiare con handicap grave(certificazione)
- Personale con figli di età inferiore ad anni sei;
- Per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e familiare il personale appartenenti alle categorie di cui sopra potrà ad esempio far slittare il turno lavorativo dell'assistente amministrativi, collaboratore scolastico nell'arco della giornata assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica dopo averne data informazione alla Dirigente Scolastica e al D.S.G.A e avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- Il personale collaboratore scolastico se presta servizio in regime orario di 5 giorni su sei è autorizzato a cambiare il giorno di servizio a condizione che il collega di lavoro sia d'accordo.
- Il personale assistente amministrativo può completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta, ove possibile e che non pregiudichi il regolare svolgimento del lavoro degli uffici.

Art. 14 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione) ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa - c 8

- 1. La dirigente scolastica provvede a trasmettere le comunicazioni di servizio al personale docente e al personale ATA con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni prima.**
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 19.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
3. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) per il personale Ata vengono trasmesse mediante circolari e comunicazioni scritte e non inviate tramite il sito web dell'Istituto ma fatte pervenire personalmente al personale ATA.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 15 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa - c 9

- 1 Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del

personale interessato.

- 2 Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 16 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Il contingente annuo dei permessi sindacali, comunicati dalla Dirigenza, di spettanza della RSU (25 minuti e 30 secondi da moltiplicare per il numero di dipendenti a tempo indeterminato) è da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. I permessi sindacali retribuiti per la partecipazione a trattative, a congressi e convegni di natura sindacale non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso di 6 gg. al Dirigente Scolastico. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 3 gg..

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Fondo Istituzione Scolastica

- 1 Il Fondo Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2018/2019, assegnato all'Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" con nota MIUR prot. 19270 del 28.09.2018 è € 45.661,33 lordo dipendente.
- a Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- 1 Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dalla Dirigente Scolastica secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.
- 2 Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 18 – Fondi finalizzati ai sensi dell'art. 40 del CCN/scuola 16/18

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 45.661,33;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 827,61;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 5.051,34;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.792,24;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 2.260,11.;
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.306,03;
- g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2017 Nota MIUR prot. 21185 del 24.10.2018 € 12.094,54 lordo dipendente ;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 19– Finalizzazione del Fondo dell’Istituzione scolastica

- 1 Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo dell’Istituzione scolastica devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 20 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica ai sensi ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa - c 2

- 1 Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF a.s. 2018/2019.
- 2 Il criterio di attribuzione del Fis: il 70% al personale docente e il 30% al personale ATA detratta l’indennità D.S.G.A e l’indennità di sostituzione D.S.G.A. Il 30% al personale Ata è così equamente ripartito: 50% agli assistenti amministrativi e il 50% ai collaboratori scolastici. Il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito in modo forfettario o sulla base dell’impegno richiesto, con compenso orario pari ad € 17,50 per attività non d’insegnamento ed € 35,00 per attività d’insegnamento al lordo ritenute, tra le aree di attività e per gli incarichi specifici. L’importo corrispondente alle Funzioni Strumentali, va distribuito fra i docenti assegnatari, con possibilità di differenziare gli importi in proporzione alla entità dell’impegno previsto per ogni funzione.

Le tipologie di attività aggiuntive sono da incentivare per il personale ATA secondo gli importi fissati dalla Tab. 6 del CCNL 2007 e Tab. 9 CCNL 2007 per il DSGA. Sono definite attività aggiuntive sia quelle svolte oltre l’orario di servizio, sia le attività richiedenti un maggior impegno rispetto a quelle previste dal normale carico di lavoro..

- 3 Considerato che l’ammontare del FIS di cui all’art.18 si considera la detrazione dell’Indennità del D.S.G.A pari a € 4.290,00 e Indennità assistente amministrativo sostituzione D.S.G.A quota fissa e variabile € 566,93
- 4 A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 28.563,08 e per le attività del personale ATA € 12.241,32
- 5 Le eventuali economie del Fondo dell’a.s 2017/2018 pari a € 3.456,02 confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo, ovvero a.s.18/19 una volta certificate e attribuite ai pieni di riparto della scuola sono destinate ai corsi di recupero e progetti della scuola secondaria di I° grado L. Pirandello.

In caso di interruzione delle attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi fra l’inizio ed il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfettaria, per tali giornate.

Art. 21 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica - c 7

1 Non ci sono finalizzazioni finanziarie per la formazione del personale Docente e ATA

Art. 22 – Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali eventualmente destinate alla remunerazione del personale, ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa c 3

Criteri in base ad ordine di priorità
PERSONALE DOCENTE

Per le attività o progetti previsti dal P.T.O.F, se più docenti chiedono l’assegnazione alle medesime attività, la Dirigente scolastica assegnerà l’incarico in base ai seguenti criteri:

- a) competenze possedute coerenti con l’incarico;
- b) alternanza nell’incarico, in caso di pari competenze;
- c) minor numero di incarichi in capo a ciascun docente qualora larga sia la disponibilità degli stessi;
- d) dato anagrafico (preferenza al docente più giovane).

Personale docente incaricato a collaborare con la Dirigente Scolastica (max n. 2 docenti);
Personale docente che presenta progetti in attuazione del Piano Triennale Offerta Formativa;
Personale docente che presenta progetti per il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
Personale docente che si rende disponibile ad elaborare un corso di formazione del personale docente attinente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Personale che si rende disponibili al miglioramento e al coordinamento del sistema organizzativo secondo criteri di efficienza ed efficacia;

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 22 il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra i punti di attività di seguito specificate:

1. Personale docente incaricato a collaborare con la Dirigente Scolastica (max n. 2 docenti);
2. Personale docente che presenta progetti in attuazione del Piano Triennale Offerta Formativa;
3. Personale docente che presenta progetti per il Piano di Miglioramento dell’Istituto in orario extra curricolare;
4. Personale docente che si rende disponibile ad elaborare un corso di formazione del personale docente attinente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa in orario extra curricolare;
5. Personale Docente Funzione Strumentale che ha presentato domanda e approvata l’individuazione dal Collegio dei Docenti



6. Personale Docente Membro Commissioni che ha presentato domanda e approvata l'individuazione dal Collegio dei Docenti
7. Commissione articolazione orario (primaria e secondaria)
8. Personale Docente Referente Progetti;
9. Docenti coordinatori consiglio équipe Scuola primaria
10. Docenti Segretario verbalizzanti équipe Scuola primaria
11. Docenti coordinatori Scuola secondaria di I° grado
12. Docenti segretario verbalizzante Scuola secondaria di I° grado
13. Docenti preposti alla Sicurezza;
14. Docenti facenti parte del comitato mensa;

Docenti che hanno presentato progetti di ampliamento dell'offerta formativa in orario oltre le 25 ore(scuola infanzia) oltre le 24 ore(scuola primaria) oltre le 18 ore (scuola secondaria di I° grado)

15. Docenti accompagnatori ai viaggi d'istruzione (solo per la secondaria di I° grado poiché i docenti della scuola dell'infanzia e la primaria recuperano le ore nel mese di giugno, ovvero l'infanzia durante la compresenza e i docenti della primaria in quanto non incaricati in attività di servizio)
16. Docenti disponibili ad attività di formazione particolare;
17. Ore eccedenti.

PERSONALE ATA

Criteri in base ad ordine di priorità

L'individuazione del personale ATA da retribuire con il Fondo d'Istituto è di norma caratterizzato rispettando l'utilizzo su progetti e su attività specifiche previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento, il RAV, e avviene sulla base dei seguenti criteri:

1. disponibilità accertata;
2. requisiti professionali;
3. ripartizione incarichi per evitare cumuli non necessari;
4. anzianità di servizio nella scuola;
5. anzianità di servizio;
6. avvicendamento negli incarichi in un triennio per realizzare un'alternanza di mansioni



Art.23 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di istituzione scolastica ed educativa c 4

Con Nota Miur prot. 21185 del 24.10.2018 è stato assegnato all'Istituto Comprensivo "Via Regina Elena" il fondo di valorizzazione del personale docente a.s 2018/2019 pari € 12.094,54 lordo dipendente.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

- 1 La Dirigente scolastica conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2 Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati e le modalità di erogazione del compenso spettante e i termini di pagamento.
- 3 La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1 Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2 Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26 - Incarichi specifici

- 1 Su proposta del DSGA, la Dirigente scolastica stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
- 2 Le risorse disponibili sono suddivise fra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici in base al loro numero in organico di diritto per compensare gli incarichi specifici
- 3 **Personale Collaboratore scolastico:**
 - a) **Assistenza alunni diversamente abili** (in base agli alunni h presenti nel plesso tolti gli alunni h assistiti da art. 7 della sequenza contrattuale del 20/10/2008.

1 Assistenti amministrativi

Attività inerenti gli adempimenti connessi/trasmisione della DMA su Passweb

**TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi del CCN/Scuola 16-18 Titolo I art. 22 c) a livello di
istituzione scolastica ed educativa c 1**

Art.27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1 Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e partecipi ai corsi di formazione così come previsto dall'art. 48 co.7 del D.lgs n.81 /2008;
- 2 Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3 Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4 Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5 Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 28 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione- Figure
sensibili**

- 1 La Dirigente scolastica all'inizio di ogni anno scolastico convoca , ai sensi dell' art. 35, c. 1, del D.Lgs. 81/08, la riunione periodica composta dalla Dirigente scolastica, dal R.S.P.P. dal docente R.L.S. dai docenti preposti alla sicurezza individuati ogni anno durante il primo collegio dei docenti unitario. Durante la riunione si concorda il sistema di prevenzione e protezione dell'Istituto per l'a.s. in corso, le giornate previste per lo svolgimento delle prove di evacuazione e la giornata di formazione per il personale Docente e ATA riguardante il sistema di prevenzione e protezione dell'Istituto.
- 2 La formazione annuale riguardante il sistema di prevenzione e protezione dell'Istituto è fondamentale in quanto ogni anno possono essere presenti unità di personale docente e ATA di nuova assunzione o a tempo interminato o supplente temporaneo. La formazione sul sistema di prevenzione e sicurezza dell'Istituto è compensata con recuperi per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché il personale ATA. Ai docenti della scuola secondaria, poiché non hanno possibilità al recupero, la formazione viene retribuita con il fondo d'istituzione scolastica.
- 3 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 4 Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



- 5 Ai docenti preposti alla sicurezza viene destinato un compenso accessorio gravante sul Fondo d'Istituzione Scolastica

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1 Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione, prima che le attività vengano svolte.
- 2 Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Il dirigente convoca la delegazione trattante.

Art. 30 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

- 1 I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2 La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 31. Clausola di salvaguardia – Valorizzazione del personale docente
E' stato nominato e convocato il Comitato di Valorizzazione del merito docente a.s.2018/2019
Le RSU interne e OO.SS provinciali saranno convocate tempestivamente al termine dei lavori del Comitato di Valutazione.

Art. 32. Clausola di Salvaguardia Accesso agli atti.

Considerato che l'art. 4 co. 5 ovvero, *le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.* le modalità d'informazione previste dall'art. 5 co.5 saranno concesse, a richiesta, secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, ACCESSO GENERALIZZATO A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013 MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.97 DEL 2016 DENOMINATO F.O.I.A (FREEDOM OF INFORMATION ACT) DENOMINATO DECRETO TRASPARENZA DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 66 DEL 29.06.2017 mediante accesso civico generalizzato.



1. **MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART. 6 B.1 CCNL/ SCUOLA 2016-18**
Criteri generali articolazione orario docenti.
2. **MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART.6 B.2 CCNL/SCUOLA 2016-2018**
CRITERI GENERALI ASSEGNAZIONE ALLE SEDI DI SERVIZIO PERSONALE ATA
3. **MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART. 6 B.2 CCNL/ SCUOLA 2016-18**
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE SEZIONI/CLASSI. Delibera del
Consiglio d'Istituto n.65 del 05.09.2014
- 4.**MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART.6 B.1 CCNL/SCUOLA 2016-2018**
CRITERI GENERALI ARTICOLAZIONE ORARIO PERSONALE ATA
- 5.**MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART. 6 B.1 CCNL/ SCUOLA 2016-18**
**CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA
UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' RETRIBUITE DAL FONDO D'ISTITUTO.**
6. **MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART. 6 B.3 CCNL/ SCUOLA 2016-18**
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO
7. **MATERIA DI CONFRONTO AI SENSI DELL'ART. 6 B.4 CCNL/ SCUOLA 2016-18**
**PROMOZIONE DELLA LEGALITA' DELLA QUALITA' DEL LAVORO E DEL
BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO E DI FENOMENI DI BURN-OUT.**

Civitanova Marche li 10/04/2019

